



COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA
Settore Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE

OGGETTO: tutela del territorio – Pulizia dei fossi e lavorazione dei terreni.

VISTO il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 30/04/1992 n. 285 aggiornato dalla Legge I Agosto 2003, n. 214 e in particolare l'art. 15 (Atti vietati), l'art. 29 (Piantagioni e siepi), l'art. 31 (Manutenzione delle ripe) l'art. 32 (Condotta delle acque) e l'art. 33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi) e ss.mm.ii.;

VISTO il Relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899. nonché gli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile vigente (Regio Decreto 16 Marzo 1942 - XX. n. 262 e ss.mm.ii.);

VISTI gli art. 9 – 10 – 11 del Regolamento di Polizia Idraulica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.02.2005 avente per oggetto “*Determinazione del Reticolo Idrico Principale – Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionale di polizia idraulica – Reticolo idrico minore e relativo regolamento*”;

VISTO il D.I.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento edilizio vigente;

VERIFICATA la propria competenza in materia di tutela del territorio;

ACCERTATO che durante le piogge degli ultimi anni si sono verificati eventi alluvionali, derivati dallo straripamento degli scoli naturali dei campi e dei fossi, con riversamento delle acque sulle strade pubbliche. nonché sulle strade e nei cortili privati, che hanno obbligato all’immediata chiusura di alcune strade al fine della messa in sicurezza della circolazione stradale a causa della chiusura o scarsa manutenzione di fossi e canali di scolo da parte dei proprietari di terreni adiacenti alla strada;

RITENUTO dover tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica;

ORDINA

Ai proprietari di terreni frontisti e/o ai soggetti utilizzatori dei fossi e dei canali di scolo secondari interni ed esterni a fondi privati e quelli ai bordi delle strade comunali e provinciali e tutta le rete terziaria ad essi collegata nonché il tratto del Roggionotto posto sul confine comunale con i Comuni di Silvano Pietra e Casei Gerola, il colatore Fossadone al confine con il Comune di Pancarana e la roggia San Gaudenzio al confine con il Comune di Cervesina, quanto segue:

- 1) i proprietari o conduttori dei terreni soggetti a servitù di scolo dei fossi sono obbligati a provvedere che tali fossi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque;
- 2) gli stessi devono altresì provvedere a tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della strada;
- 3) i fossi delle strade rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all’espurgo ogni qual volta si renda necessario;
- 4) i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l’acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risagomati;
- 5) i fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini;



- 6) gli attraversamenti dei fossi che danno accesso alle singole proprietà che non consentono il normale deflusso delle acque devono essere tenuti costantemente puliti e nel caso risultassero di sezione non sufficiente, dovranno essere sostituiti a cura e spesa del proprietario del fondo, concordando con il Settore LL.PP. la sezione della tubazione da posare;
- 7) è vietata la coltivazione dei terreni per metri 2 (due) dal bordo delle pareti dei canali e fossi e dalle sedi stradali, pertanto è fatto obbligo ai frontisti delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, di non lavorare i loro fondi sul lembo delle strade;
- 8) le lavorazioni agricole devono rispettare la carreggiata stradale e il ciglio dei fossi, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando il dissesto delle rive dei fossi e il danneggiamento delle strade;
- 9) è fatto obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere le strade di pubblico transito e di non nascondere la segnaletica stradale compromettendone la visibilità e la lettura e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
- 10) devono essere rimossi senza indugio alberi o ramaglie che essendo piantati nei terreni laterali a strade di pubblico transito, vi siano caduti per effetto di intemperie;
- 11) le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte sia a valle di loro, dovranno essere mantenute in modo tale da impedire che franino sia il corpo stradale sia le opere di sostegno o che si verifichi l'ingombro sulla sede stradale e a tale scopo è vietato dissodare terreni a forte pendenza o facili a franare e a scorrere senza avere prima provveduto a efficaci mezzi di sostegno;
- 12) chi ha diritto di condurre acque nei fossi delle strade comunali e vicinali deve provvedere a non ostacolare il naturale deflusso delle acque con l'esecuzione di lavori e di opere;
- 13) le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle anche nei periodi di piena;
- 14) i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo non possono impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- 15) le rive dei fossi e dei canali, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventualmente altri mezzi;
- 16) dal lume dei fossi deve essere, almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrescibili, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e fossi stessi in quanto conduttori a qualsiasi titolo dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito;
- 17) quando canali o fossi sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve essere prevista la possibilità di espurgo;
- 18) i proprietari di manufatti posti sopra i fossi e canali, in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;
- 19) l'Ufficio Tecnico Comunale del Settore LL.PP. verificherà le dimensioni minime dei manufatti da collocare su fossi e canali, ingiungendo, se del caso, ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità;
- 20) qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico sanitario e ambientale, i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.

Qualora si ravvisassero situazioni contrarie a quanto indicato, il Comune interverrà all'esecuzione dei lavori in danno dei proprietari o conduttori inadempienti che non provvedano alla cura e alla manutenzione dei fossi, degli scoli e dei canali, ed al recupero delle somme anticipate, con rivalsa delle spese a carico degli stessi e procederà alla irrogazione delle sanzioni a norma del Codice della Strada o del Codice Civile.

La violazione di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa di € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e l'affissione presso i locali pubblici, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione, la trasmissione del presente provvedimento alle forze di Polizia.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

